



CITTÀ DI GUIDONIA MONTECELIO

AREA V - TRASPORTI E MOBILITÀ SOSTENIBILE - ENERGY MANAGER - PAESC - HOUSING - TUTELA DEGLI ANIMALI

Telefono segreteria 0774/301.524/539 PEC: [protocollo@pec.guidonia.org](mailto:protocollo@pec.guidonia.org)

---



# CITTA' DI GUIDONIA MONTECELIO

*Area Metropolitana di Roma Capitale*

---

---

\*\*\*COPIA\*\*\*

## AREA V

TRASPORTI, E. MANAGER, PAESC, HOUSING, T. ANIMALI  
AREA V - TRASPORTI E MOBILITÀ SOSTENIBILE, ENERGY  
MANAGER, PAESC, HOUSING, TUTELA ANIMALI

### *DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE*

*N. 55 DEL 17-06-2024*

OGGETTO: Servizio quadriennale di ricovero, custodia e mantenimento dei cani randagi catturati sul territorio comunale. CIG: 8649711F4F, Annullamento in autotutela del provvedimento amministrativo n 48 del 13/10/23



CITTÀ DI GUIDONIA MONTECELIO

AREA V - TRASPORTI E MOBILITÀ SOSTENIBILE - ENERGY MANAGER - PAESC - HOUSING - TUTELA DEGLI ANIMALI

Telefono segreteria 0774/301.524/539 PEC: [protocollo@pec.guidonia.org](mailto:protocollo@pec.guidonia.org)

---



## IL DIRIGENTE

### PREMESSO,

CHE a seguito di delibera di Giunta n. 21 del 20.02.2024, è stato rideterminata la macrostruttura dell'Ente ed individuata l'AREA V - Trasporti e Mobilità Sostenibile - Energy Manager - Paesc - Housing - Tutela Animali, (precedentemente denominata "Energy Manager ed Energia, Canili, Paesc, Housing"), pertanto la scrivente è stata nominata Dirigente Area V con Decreto Sindacale n. RG. 19 del 22-02-2024, quindi ha titolo per firmare il presente provvedimento ai sensi del combinato disposto degli art.107, comma 2 e 3, art. 109, comma 2 del D. Lgs. 18/08/2000, n. 267;

CHE tra le competenze dell'AREA V rientra anche la gestione della materia afferente la "*Tutela degli animali da affezione e prevenzione del randagismo*" e che, nelle more della costruzione di un canile comunale, il Comune affida a Ditte esterne i servizi di "*canile rifugio*", come disposto con L.R. 34/97;

CHE con Determina (Area V) del 02/03/2021, n. 23, sono stati approvati gli atti di gara, ai sensi dell'art. 60 del D.Lgs. 50/2016, per il «*Servizio di CANILE RIFUGIO - Servizio quadriennale di ricovero, custodia e mantenimento dei cani randagi catturati sul territorio comunale*». CIG: 8649711F4F», pertanto gli atti di gara sono stati trasmessi alla Centrale Unica di Committenza (CUC) della IX Comunità montana del Lazio, per il seguito di loro competenza in funzione della convenzione in essere con il Comune di Guidonia Montecelio per l'espletamento delle gare (approvata con Del C.C. n. 39/2019);

CHE con Determina del Direttore della C.U.C. n°160 del 2/4/2021 è stata avviata la gara di cui sopra e pubblicati gli atti ai sensi di legge, da parte della C.U.C. stessa; successivamente, con Determinazione del Comune di Guidonia Montecelio (Dirigente dell'Area V ex Energy) n. 40 del 13/05/2021 è stata nominata la commissione di gara;

CHE la suddetta gara per il canile rifugio ha avuto un iter complesso a causa di un ricorso al TAR, come di seguito sintetizzato:

- A seguito della già citata determina del Dirigente Area 5 n. 23 del 02 marzo 2021, con cui era stata indetta la gara per l'affidamento del servizio quadriennale di "canile rifugio", con determinazione della Centrale Unica di Committenza (CUC) n. 174/CUC del 08 luglio 2021, è stata individuata come affidataria del servizio la società "*Centro Cinofilo Polifunzionale - La Fattoria di Tobia S.r.l.*";
- la procedura di aggiudicazione è stata poi sospesa a seguito del ricorso presso il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (TAR), presentato dalla società Casa



Luca S.r.l.s. (seconda classificata) che ha impugnato l'aggiudicazione e la Determinazione della CUC;

- a seguito della Sentenza del TAR n. 12267/2021, R.G.N. 8165/2021 che ha accolto la domanda caducatoria e conseguentemente ha annullamento la determinazione della CUC n. 174/CUC/2021 di aggiudicazione provvisoria, la stessa Centrale Unica di Committenza (CUC) ha adottato la determinazione n°227 del 29/11/2022, (che poi, per errata numerazione, la CUC stessa ha sostituito con la Det. n°228 del 01/02/2022) con la quale è stata revocata l'aggiudicazione all'operatore economico "Centro Cinofilo Polifunzionale - La Fattoria di Tobia S.r.l." ed ha aggiudicato all'operatore economico Casa Luca S.r.l.s.

CHE in tale atto di aggiudicazione la CUC precisava che *«l'aggiudicazione diventerà efficace non appena il RUP designato avrà provveduto alla verifica del possesso da parte della ditta aggiudicataria di tutti i requisiti prescritti dal bando e dal disciplinare della gara in oggetto e dalla normativa vigente»*, rimettendo quindi a questo Comune le verifiche del caso;

CHE l'ufficio del RUP ha avviato quindi le verifiche propedeutiche all'aggiudicazione definitiva, le quali verifiche hanno avuto un iter complesso che di seguito si riassume in estrema sintesi:

- Prot. n. 0050171 del 11-05-2023 (Preavviso di annullamento aggiudicazione per mancata conferma dei requisiti dichiarati in sede di gara)
- Prot. n. 0069623 del 30-06-2023 (Conclusione procedura di verifica dei requisiti dichiarati in sede di gara ai fini dell'aggiudicazione - ESITO POSITIVO)
- Prot. n. 0099106 del 26-09-2023 (Preavviso di annullamento aggiudicazione per mancata conferma della regolarità contributiva.
- Prot. n. 0106246 del 12-10-2023 (Comunicazione acquisizione DURC attestante regolarità contributiva e chiusura procedimento annullamento)

CHE pertanto con provvedimento amministrativo dell'Area V del Comune di Guidonia Montecelio n. 48 del 13/10/23 è stata disposta l'Aggiudicazione definitiva a favore della Società Casa Luca S.r.l.s.;

CHE, a seguire, sono state inviate richieste documentali finalizzate alla stipula del contratto;

CHE, nell'ambito dell'attività di raccolta della documentazione e delle informazioni necessarie per la stipulazione del contratto si è reso necessario un supplemento di istruttoria sulla documentazione inerente i requisiti posseduti e/o dichiarati dall'aggiudicatario del servizio; pertanto con nota n. 42344 del 16/04/2024 il RUP ha comunicato all'aggiudicatario (Casa Luca srls) l'avvio di un supplemento di istruttoria sulla documentazione inerente i requisiti posseduti e/o dichiarati dall'aggiudicatario del servizio in oggetto;



CHE, con nota prot. n. 57272 del 24-05-2024 questo ufficio ha comunicato alla società in indirizzo il preavviso di annullamento dell'aggiudicazione della gara in oggetto, contraddistinta dal CIG 8649711f4f, *"per mancata conferma dei requisiti dichiarati in sede di gara per l'incompletezza e, comunque, la non veridicità delle dichiarazioni sostitutive a suo tempo rese circa l'assenza di condanne penali definitive a carico del legale rappresentante del concorrente e la non veridicità circa la disponibilità di una idonea struttura organizzata"*, assegnandole il termine di dieci giorni naturali e consecutivi dal ricevimento della detta nota per presentare controdeduzioni a confutazione di quanto contestatole;

CHE con nota datata 31 maggio 2024 (pervenuta via PEC il 06-06-2024 ed acquisita al protocollo comunale in pari data, al n. 0062492) a firma dell'avv. ██████████ del Foro di Roma, su dichiarato incarico della Società Casa Luca srl, questi ha formulato articolate deduzioni in ordine alla pretesa irrilevanza delle condanne penali subite dal signor ██████████ e, soprattutto, in ordine alla non configurabilità in capo al legale rappresentante della Società concorrente di alcun obbligo dichiarativo relativamente alle dette condanne;

CHE in allegato alla detta nota è stata trasmessa copia di un contratto di comodato d'uso gratuito recante la data del 31 maggio 2019, a firma del signor S ██████████ nella duplice veste di titolare della ditta individuale *"corrente in via Ostiense 849"* e legale rappresentante della Casaluca s.r.l.s., avente ad oggetto la *"propria attività di canile denominata Casaluca alla società Casaluca srls, che ne prende possesso ai seguenti patti e condizioni"*.

CONSIDERATO quanto segue, come si desume dalla relazione istruttoria del RUP, prot. n. 0065869 del 14/06/2024.

CHE, seguendo il criterio della "ragione più liquida", la documentazione trasmessa, peraltro senza alcuna illustrazione e delucidazione, a ipotizzabile comprova in capo alla società in indirizzo della disponibilità di idonea struttura per l'espletamento del servizio non risulta comprovata dal contratto di comodato trasmesso per le seguenti ragioni:

- la disciplina degli appalti pubblici individua nell'avvalimento il modello contrattuale tipico per integrare requisiti di qualificazione economico-finanziaria e tecnico-organizzativa richiesti dal bando e non posseduti dal concorrente;
- l'obbligatorietà del ricorso a tale strumento contrattuale tipico si spiega, a tacer d'altro, in ragione del fatto che l'ausiliario deve possedere, dichiarare e comprovare il possesso dei requisiti generali di ammissione (cause di esclusione) richieste al concorrente ausiliato;
- nel caso di specie il contratto fornito non risponde al suddetto modello legale tipico, sia nel *nomen iuris*, sia nei contenuti e nella causa giuridico-economica, sia, soprattutto, nell'oggetto, che non risulta esattamente determinato;



- peraltro, anche prescindendo dalla suddetta non rispondenza, il comodante non ha qui mai assolto all'onere di dichiarare e comprovare i requisiti generali di ammissione alla gara;
- sempre prescindendo dalla suddetta non rispondenza, il contratto trasmesso prevede espressamente il diritto del comodante di richiedere in qualsiasi momento e senza preavviso la restituzione di quanto concesso in comodato, così da non assicurare al comodatario la disponibilità del canile – ammesso e non concesso che questo fosse l'oggetto del comodato – per tutta la durata dell'appalto;
- sempre prescindendo dalla suddetta non rispondenza, il contratto trasmesso è privo di data certa antecedente alla scadenza del termine di presentazione delle offerte;
- infine, sempre prescindendo dalla suddetta non rispondenza, lo stesso contratto si pone in netta antinomia con altra scrittura trasmessa dalla società Casa Luca srls a fronte di una precedente richiesta di chiarimenti in ordine alla effettiva disponibilità della struttura di ricovero animali e già contestata siccome nulla, irrilevante ed inopponibile nella comunicazione di avvio del procedimento.

CHE, a quanto appena considerato, di per sé ampiamente sufficiente per giustificare l'annullamento in autotutela del provvedimento di aggiudicazione, va comunque aggiunta l'inconferenza delle deduzioni svolte dall'avv. ██████████, in quanto fondate su precedenti giurisprudenziali non pertinenti alla presente fattispecie e, in estrema sintesi, inficiate dalla confusione tra estensione dell'obbligo di dichiarazione degli illeciti professionali ed estensione dell'obbligo di dichiarazione di precedenti penali definitivi;

CHE il contegno tenuto dalla Società in indirizzo, per come connotatosi anche nella fase istruttoria del procedimento di annullamento in via di autotutela dell'aggiudicazione, esprime una condotta complessivamente orientata ad influenzare indebitamente il processo decisionale della stazione appaltante e, in ogni caso, contraria a buona fede e a correttezza.

#### *RITENUTO*

CHE l'operatore economico CASALUCA SRLS non abbia dimostrato il possesso dei requisiti, generali e speciali, di ammissione alla gara in oggetto e, anzi, si sia reso responsabile di dichiarazioni mendaci o comunque inveritiere, incomplete e fuorvianti;

CHE nell'ambito della disciplina dei contratti pubblici il potere di annullamento in autotutela va riconosciuto ed esercitato anche ove sia trascorso lungo tempo dall'aggiudicazione ed addirittura dopo la stipulazione del contratto (cfr. Consiglio di Stato, sez. V, 27.01.2022 n. 590; Cons. Stato, V, 26 giugno 2015, n. 3237), nel preminente



interesse pubblico al ripristino della legalità dell'azione amministrativa e della esecuzione dei contratti pubblici da parte di operatori in possesso di tutti i requisiti per contrattare con le pubbliche amministrazioni, affidabili ed in possesso delle richieste capacità economico-finanziarie e tecnico-organizzative.

Tutto ciò premesso e considerato si ritiene di dover,

- **ANNULLARE**, in autotutela, anche ai sensi e per gli effetti dell'art. 21 *novies* della legge n. 241/1990 e ss.mm. e ii. la determina dirigenziale n. 48/2023 ed ogni atto dalla stessa presupposto;
- **DISPORRE** la comunicazione del presente provvedimento all'ANAC e alla competente Autorità giudiziaria per il seguito di competenza;
- **AVVERTIRE** che avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al TAR del Lazio, sede di Roma, entro il termine di 30 gg. dalla sua ricezione.

**PRESO ATTO**, altresì, che sul bilancio 2024, in esercizio esecutivo ai sensi di legge, si opera secondo la programmazione del bilancio pluriennale, come segue:

Delibera di Consiglio n. 68 del 28/12/2023, con la quale è stato aggiornato il DUP 2024/2026;

Delibera di Consiglio n. 69 del 28/12/2023, con la quale è stato approvato il Bilancio di Previsione 2024-2026;

Delibera di Giunta comunale del 05/06/2024, n. 94, con la quale è stato approvato il PIAO 2024/2026;

**DATO ATTO** che con separata determinazione si provvederà a svincolare le somme impegnate ed alla indizione di una nuova gara di appalto;

#### DETERMINA

- 1) **DI ANNULLARE**, anche ai sensi e per gli effetti dell'art. 21 *novies* della legge n. 241/1990 e ss.mm. e ii., l'aggiudicazione alla Casa Luca srls (P. Iva e CF 14347561004) dell'appalto avente ad oggetto «*Servizio quadriennale di ricovero, custodia e mantenimento dei cani randagi catturati sul territorio comunale. CIG: 8649711F4F*», disposta con determina dirigenziale n. 48/2023 ed ogni atto dalla stessa presupposto;
- 2) **Di DISPORRE** la comunicazione del presente provvedimento all'ANAC e alla competente Autorità giudiziaria per il seguito di competenza;
- 3) **AVVERTIRE** che avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al TAR del Lazio, sede di Roma, entro il termine di 30 gg. dalla sua ricezione;



- 4) DI DARE ATTO che con separata determinazione si provvederà a svincolare le somme impegnate;
- 5) DI DARE ATTO che il RUP (Dr. Marco Quaranta) e il Dirigente firmatario del presente atto attestano la insussistenza di situazioni, anche potenziali, di conflitto di interessi;
- 6) DARE MANDATO al RUP Dr. Marco Quaranta per l'attuazione delle attività conseguenti, comprensive di ogni comunicazione prevista per legge, e per la indizione di una nuova gara di appalto;
- 7) DI DISPORRE la notifica del presente atto, alla Casa Luca srls, presso l'indirizzo PEC indicato in sede di gara;
- 8) DI ATTO che ai sensi dell'art. 147 bis del TUEL con la sottoscrizione del provvedimento il Dirigente attesta anche la regolarità e correttezza dell'azione amministrativa

---

Guidonia Montecelio, 17-06-2024

Il Dirigente  
F.to Arch. Paola Piseddu

*"Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D. Lgs. n. 82/2005 modificato ed integrato dal D.Lgs. n. 235/2000, del D.P.R. n. 445/2000 e norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.  
Il documento informatico è memorizzato digitalmente e conservato presso l'Ente"*



CITTÀ DI GUIDONIA MONTECELIO

AREA V - TRASPORTI E MOBILITÀ SOSTENIBILE - ENERGY MANAGER - PAESC - HOUSING - TUTELA DEGLI ANIMALI

Telefono segreteria 0774/301.524/539 PEC: [protocollo@pec.guidonia.org](mailto:protocollo@pec.guidonia.org)

---

### SERVIZIO FINANZIARIO

In relazione al disposto degli artt.147 bis, comma 1, 153, commi 4 e 5, del d.lgs. n. 267/2000, e al Regolamento di contabilità si appone il visto di Regolarità contabile.

Area II Risorse Umane e Finanziarie,

**IL DIRIGENTE**

F.to Fabio Lauro

*"Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D. Lgs. n. 82/2005 modificato ed integrato dal D.Lgs. n. 235/2000, del D.P.R. n. 445/2000 e norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.*

*Il documento informatico è memorizzato digitalmente e conservato presso l'Ente"*



CITTÀ DI GUIDONIA MONTECELIO

AREA V - TRASPORTI E MOBILITÀ SOSTENIBILE - ENERGY MANAGER - PAESC - HOUSING - TUTELA DEGLI ANIMALI

Telefono segreteria 0774/301.524/539 PEC: [protocollo@pec.guidonia.org](mailto:protocollo@pec.guidonia.org)

---

La presente determinazione viene così numerata  
Registro generale 696 del 17-06-2024

### ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

Numero albo On-Line 2722

Della sujestesa determinazione viene iniziata oggi la pubblicazione all'Albo Pretorio On-Line per 15 giorni consecutivi.

AREA V  
TRASPORTI, E.MANAGER, PAESC, HOUSING, T.ANIMALI,  
17-06-2024

L'Addetto alla Pubblicazione

(vedi nominativo nel certificato di firma digitale)

*"Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D. Lgs. n. 82/2005 modificato ed integrato dal D.Lgs. n. 235/2000, del D.P.R. n. 445/2000 e norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.  
Il documento informatico è memorizzato digitalmente e conservato presso l'Ente"*